



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 4 febbraio 2019

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
- 4 FEB. 2019
N. 1902 / 2.6

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di Emendamenti alla PDL n. 306 (Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane).

Emendamento n. 1

Al comma 4 dell'articolo 2 della Pdl n. 306 dopo le parole: "normativa vigente" sono inserite le seguenti: " , nonché qualora la presenza di un accompagnatore sia richiesta sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale".

Emendamento n. 2

Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della Pdl n. 306 è inserito il seguente:

"9 bis. Qualora il trapianto necessiti di sanificazione dell'alloggio fuori regione, sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extra regionale, i rimborsi di cui ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi."

Emendamento n. 3

Il comma 10 dell'articolo 2 della Pdl n. 306 è sostituito dal seguente:

"10. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente articolo ed è determinato sulla base di fasce economiche differenziate relative al reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF o al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo i seguenti criteri:

- a) 100 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE fino a euro 36.151,98;
- b) 50 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 36.151,99 e euro 70.000,00;

- c) 25 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 70.001,00 e euro 100.000,00.

Emendamento n. 4

Dopo il comma 10 bis dell'articolo 2 della Pdl n. 306 è inserito il seguente:

“10 ter. Per i soggetti che hanno meno di diciotto anni di età l'entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è pari al totale delle spese sostenute.”.

Emendamento n. 5

Dopo il comma 10 ter dell'articolo 2 della Pdl n. 306 è inserito il seguente:

“10 quater. Le fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione di cui al comma 10 sono adeguate con delibera di Giunta regionale in conformità alle eventuali variazioni delle fasce di reddito previste per la compartecipazione degli utenti alla spesa sanitaria.”.

Emendamento n. 6

Al termine della lettera d) del comma 2 dell'art. 3 della PDL 306 sono aggiunte le seguenti parole: “ivi compresa la documentazione di cui all'art. 2 comma 9 bis.”

RELAZIONE

Gli emendamenti nn. 1-2 sono finalizzati: 1) a garantire il rimborso all'accompagnatore anche quando la presenza di quest'ultimo, sulla base di specifici protocolli, sia richiesta dal centro trapianti extraregionale; 2) a garantire che, nel rispetto degli importi già previsti dalla proposta di legge, sulla base di specifici protocolli, possano essere rimborsati anche i costi per la sanificazione dell'alloggio fuori regione. Entrambi i casi sono generalmente richiesti per i trapianti su pazienti affetti da fibrosi cistica.

Con l'**emendamento n. 3**, in luogo della previsione attualmente prevista nella pdl, si stabilisce che l'entità del rimborso sia determinata mediante percentuali applicate alle fasce economiche differenziate relative al reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF o al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In particolare si prevedono i seguenti criteri:

- a) 100 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE fino a euro 36.151,98;
- b) 50 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 36.151,99 e euro 70.000,00;

- c) 25 per cento dei costi sostenuti per redditi familiari fiscali o ISEE tra euro 70.001,00 e euro 100.000,00.

Non si prevede alcun rimborso per i redditi familiari fiscali o ISEE superiori a euro 100.000,00.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie, si rileva come la copertura di 362.040,00 euro annue prevista dalla pdl (art. 4) sia stata calcolata (come si evince dalla relazione tecnico finanziaria allegata alla proposta di legge) prevedendo il costo maggiore rimborsabile e considerando i 94 soggetti trapiantati (rilevati con media dei trapianti negli ultimi 5 anni) come appartenenti alla categoria rimborsabile al 100%. Pertanto, essendo la stima di 362.040,00 euro è la massima possibile, si specifica che le modifiche apportate dal presente emendamento operano soltanto una diversa distribuzione dei benefici nella popolazione toscana suddividendola in più fasce e prevedendo una percentuale di rimborso diversificata in base al reddito complessivo familiare o il reddito ISEE, escludendo aumenti di spesa.

Con l'emendamento n. 4 si prevede che per i soggetti che abbiano meno di diciotto anni di età l'entità del rimborso sia pari al totale delle spese sostenute.

Con l'emendamento n. 5 si prevede che le fasce di reddito e le relative percentuali di riduzione siano adeguate con delibera di Giunta regionale in conformità alle eventuali variazioni delle fasce di reddito attualmente previste per i ticket sanitari.

Con l'emendamento n. 6 si propone un mero adeguamento tecnico in relazioni agli emendamenti proposti.

I Consiglieri

STEFANO SARATELLI

